

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di UDINE



**COMUNE DI LIGNANO
SABBIADORO**

**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE
AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11/06/2024

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) - Cod. Fisc 83000710307 - Part IVA 00163880305

INDICE GENERALE

Art.1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Principi generali della regolamentazione

Art.3 Definizioni

Art.4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art.5 Oneri e obblighi del Comune

Art.6 Divieti

Art.7 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.8 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Art. 2

Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

La competenza per l'individuazione delle aree nel territorio comunale è della Giunta Comunale, sulla base della normativa vigente e degli indirizzi e principi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 3

Definizioni

Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambamento per cani*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conducente e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento;

Possessore/Conducente: persona fisica, che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca uno o più cani nell'area di sgambamento e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 4

Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Il possessore/conducente può accedere con il proprio cane all'interno nelle aree di sgambamento purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale.

Possono accedervi solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all'anagrafe canina dello Stato di residenza, pertanto in possesso di microchip.

È vietato al possessore/conducente accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi.

Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane, valutando il comportamento degli altri animali presenti.

Il conduttore deve comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nelle aree di sgambamento comunale purché non si verifichino casi di incompatibilità comportamentali.

A garanzia dell'igiene e del decoro delle aree di sgambamento i proprietari/conduttori devono essere muniti di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo chiudere sempre i cancelli di accesso.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.

Art. 5 **Oneri e obblighi del Comune**

Al Comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree.

In particolare il Comune provvede periodicamente alla pulizia, allo sfalcio dell'erba, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 **Divieti**

È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.

È vietato l'accesso ai cani femmina in periodo riproduttivo (calore).

È vietato l'accesso ai cani maschi, particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani.

È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009.

È vietato svolgere attività che precludano la fruizione delle aree di sgambatura ad altri soggetti.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

È vietato altresì ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

Art. 7

Attività di vigilanza e sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali previste dalla Legge 24.11.1981, n.689 e, in quanto applicabili, della Legge Regionale 17.1.1984, n.1, e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, può essere effettuato, ai sensi della Legge n.689/1981 e della L.R. n.20/2012, da tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e dagli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari.

In caso di violazioni, accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane alle aree di sgambamento.

Nei casi di comportamento pericoloso dell'animale, l'Organo della Pubblica Amministrazione, preposto al controllo, potrà imporre al possessore/conducente di allontanare immediatamente il cane, con il divieto di reintrodurre l'animale nell'area.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di adozione.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.